DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA SANITARIA E IN MATERIA DI REGOLAZIONI CONTABILI CON LE AUTONOMIE LOCALI

Art. 4

Proroga di termini per gli enti locali

All'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "A partire dal 30 settembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2009". All'articolo 26, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "disciplinare entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinare entro il 31 dicembre 2009" e le parole: "entro la predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data".

Versione in vigore dal 7 dicembre 2008, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2008

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-contenimento-della-spesa-sanitaria-e-in/art-4-proroga-di-termini-per-gli-enti-locali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it